

**TRIBUNALE DI SALERNO****TERZA SEZIONE CIVILE****UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

VERBALE DI UDIENZA DINANZI AL G.E.

L'anno ²⁰¹⁹ ~~2018~~ addì 15 del mese di FEBBRAIO nel Tribunale di
Salerno e davanti al Giudice dell'Esecuzione, ~~dott.ssa~~ DR. ROBERTO RICCIARDI
MARIA ELENA

~~DEL FORNO~~, nella procedura a margine indicata ad istanza
di BNL S.p.A. e in danno

di [REDACTED] sono presenti: l'Avv.

Alfonso Tiffenbrun, ex delegato dell'avv.
Ugo Gire del foro di Roma, nell'interesse
della BNL S.p.A., il quale esibisce e deposita
denaro ex art. 56 P.C. n. 101/101/102
e esentati, come dalle prove risultate per
deposito in via telematica in cancelleria.
A questo punto, chiede che venga disposta
la vendita del compendio immobiliare
ipotecato - Il G.E. provvede alla operazione
di vendita e alla stesura del verbale
come da separato ordinanza.

Il G.E.





TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

R.E. 155 / 2018

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

rilevato che, con provvedimento emesso in data 15.1.2019, è stata disposta la sostituzione del debitore/dei debitori nell'attività di conservazione ed amministrazione del compendio pignorato per le motivazioni ivi indicate;

letto l'art. 559, commi 2, 3 e 4, c.p.c.;

ribadito che non sussistono ragioni che rendano la sostituzione del debitore/dei debitori con altro custode non utile per la procedura esecutiva, soprattutto in rapporto alla precipua natura dei beni assoggettati ad espropriazione forzata;

ritenuto di poter nominare custode in luogo dell'I.V.G., già notevolmente gravato dalle funzioni espletate nell'ambito delle procedure esecutive mobiliari, dott. Sincero Giunardi
con studio in Salerno;

DISPONE

1. **estragga** il custode copia integrale del fascicolo dell'esecuzione e ne **verifichi** la completezza, controllando, in particolare, l'avvenuto espletamento delle notificazioni ai comproprietari, ai sensi degli artt. 599, comma 2, c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c., e ai creditori iscritti, ex art. 498 c.p.c. e 158 disp. att. c.p.c., ove sussistenti, al fine di evidenziare al Giudice, soprattutto in caso di procedure risalenti nel tempo, le omissioni o anomalie riscontrate, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
2. **notifichi**, anche a mezzo posta, il presente provvedimento, unitamente a quello con cui è stata disposta la sostituzione del debitore nell'attività di conservazione ed amministrazione del bene, ex art. 559, commi 2, 3 e 4, c.p.c., al domicilio reale del medesimo;
3. **effettui** con celerità il sopralluogo presso le unità immobiliari oggetto del pignoramento, redigendo apposito verbale di immissione in possesso e segnalando **immediatamente** al Giudice dell'esecuzione ogni difficoltà riscontrata, al fine di consentire la tempestiva adozione dei provvedimenti di cui all'art. 560, comma 3, c.p.c. (revoca dell'eventuale autorizzazione a risiedere presso l'immobile ed emissione del relativo ordine di liberazione; nel caso in cui sia disposta la liberazione dell'immobile, comunichi per iscritto, qualora siano ravvisabili precarie condizioni economiche degli occupanti, ai competenti servizi socio-assistenziali del comune di pertinenza la data in cui avverranno le operazioni di rilascio e ogni altra circostanza utile all'adozione di eventuali determinazioni ed interventi di competenza), nonché, soprattutto in caso di procedure risalenti nel tempo, le difformità ravvisate tra lo stato di fatto dei luoghi e quello riportato nella relazione peritale in atti (ipotesi di terreno stimato come tale e di successiva edificazione di fabbricato o di divisione, in più beni, di un'unica unità immobiliare);
4. **provveda**, ove occorra (ad esempio, quando non gli sia stato consentito, anche con condotte meramente omissive, l'espletamento delle attività di gestione dei beni), a richiedere l'ausilio della forza pubblica territorialmente competente (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza) e ad avvalersi di un artigiano per accedere agli immobili pignorati, sicché è espressamente dispensato dal formulare apposita istanza all'Ufficio. In casi del genere, dovrà

previamente compulsare la forza pubblica competente per territorio e, ottenuta da questa l'indicazione della data di disponibilità, preannunciare l'accesso al debitore o a qualunque occupante dei beni oggetto dell'incarico con idonea comunicazione scritta e preavviso di almeno dieci giorni, in analogia con quanto disposto dall'art. 560, comma 3, cod. proc. civ.;

5. **provveda**, se del caso, ad accendere presso un istituto di credito, da individuare in ragione delle condizioni contrattuali più favorevoli alla massa ed in modo da assicurare, ove possibile, un sistema di rotazione e/o turnazione tra diverse banche, apposito conto corrente o libretto di deposito intestato alla procedura esecutiva e vincolato disgiuntamente al suo ed all'ordine del Giudice dell'esecuzione;
6. **provveda** ad intimare al debitore e/o a qualunque detentore non munito di titolo o munito di titolo non opponibile alla procedura il pagamento dei frutti percepiti a far data dalla notifica del pignoramento, nonché, ai detentori muniti di titoli opponibili, il pagamento diretto dei corrispettivi del godimento dei beni, mediante la stipulazione di atto di subentro nel contratto in essere. Sono radicalmente inopponibili alla procedura gli atti trascritti od iscritti in data successiva alla trascrizione del pignoramento nonché i contratti di locazione stipulati dal debitore dopo la notifica del pignoramento (anche se in sede di rinnovazione), a meno di autorizzazione espressa del Giudice dell'esecuzione, ex art. 560 c.p.c., mentre sono opponibili, sebbene risolubili, gli atti aventi data certa anteriore al pignoramento (ad esempio, contratto di locazione registrato antecedentemente la notifica del pignoramento);
7. **autorizzi** il debitore a detenere il cespite staggito, previa corresponsione di un'indennità di occupazione da parametrare al canone di locazione stabilito dall'esperto, alle condizioni dell'immobile e alla sua destinazione urbanistica o commerciale;
8. **relazioni**, celermente, di percepire dal debitore espropriato un'indennità di occupazione per i cespiti oggetto della custodia e **chieda** la ratifica dell'operato;
9. **versi** senza ritardo le somme percepite sul conto corrente di cui al precedente punto 4);
10. in caso di mancanza assoluta di titolo o di titolo non opponibile alla procedura, **promuova** la sollecitazione al pubblico e la raccolta di offerte di locazione (o concessione in affitto) per i beni pignorati, evidenziando, in ogni caso, che i contratti da stipulare hanno natura transitoria e cessano *ipso iure* al momento dell'emissione del decreto di trasferimento o, se anteriore, a quello dell'estinzione del processo. Il compendio pignorato può essere locato anche al debitore o al terzo privo di titolo o avente titolo non opponibile, qualora intendano mantenerne la disponibilità; in caso contrario, il custode **depositi** istanza di liberazione dell'immobile o degli immobili e **dia puntuale attuazione** al conseguente provvedimento, avvalendosi direttamente dell'ausilio della forza pubblica territorialmente competente e di un artigiano, previo preavviso non superiore a giorni dieci. Su tutte le proposte di locazione, se valutate congrue, e prima di inoltrare qualsiasi istanza al Giudice dell'esecuzione, **interpelli** i creditori, invitandoli ad esprimere il proprio parere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 560 c.p.c. e 171 disp. att. c.p.c., a mezzo di posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, con espresso avviso che, ove non siano formulate osservazioni entro sette giorni dalle relative comunicazioni, delle quali dovrà essere fornita prova mediante deposito in cancelleria, il silenzio sarà equiparato ad una manifestazione di assenso;
11. **segnali** ai creditori intervenuti nella procedura esecutiva ed al Giudice dell'esecuzione, in caso di contratto opponibile, l'eventuale inadeguatezza del canone, ex art. 2923, comma 3, cod. civ., al fine di valutare la proposizione di apposita azione giudiziaria;
12. **comunichi** tempestivamente al Giudice dell'esecuzione l'eventuale omesso pagamento dei canoni o delle indennità pattuite che si protragga da almeno due mensilità;
13. **segnali** eventuali necessità di urgente manutenzione dell'immobile pignorato;
14. qualora taluno degli immobili sia in condominio, **dia immediata comunicazione** della propria nomina all'amministrazione condominiale, specificando espressamente che non saranno ritenute spese rimborsabili in prededuzione quelle relative alla gestione ordinaria del condominio e

quelle straordinarie non espressamente approvate dal Tribunale e che non siano dirette alla conservazione dell'integrità fisica e funzionale dello stabile; restano salve ed impregiudicate le ragioni del condominio – anche sugli altri beni del debitore – ove azionate nelle forme di legge e nel rispetto della normativa sul concorso dei creditori;

15. **partecipi** alle assemblee condominiali eventualmente convocate;¹
16. **si adoperi**, accompagnandoli separatamente, di persona o a mezzo di un suo delegato *ad hoc*, senza aggravio di spese ed in modo da evitare qualsiasi contatto tra loro e con il debitore, affinché tutti gli interessati all'acquisto possano esaminare l'immobile o gli immobili oggetto della procedura, precisando, ove richiesto, gli eventuali oneri condominiali per i quali, in base a quanto disposto dall'art. 63, comma 4, disp. att. cod. civ., il potenziale aggiudicatario potrebbe essere chiamato a rispondere solidamente con il debitore. **Fornisca** agli interessati tutte le informazioni concernenti gli immobili pignorati, le modalità di partecipazione alla vendita e la possibilità di ricorrere ai mutui agevolati concessi dagli istituti bancari convenzionati con il Tribunale. **Segnali** al Giudice dell'esecuzione eventuali comportamenti del debitore tali da rendere difficoltosa o più onerosa la visita del bene o, comunque, ogni circostanza che renda opportuna, al fine di agevolare la vendita, la revoca della autorizzazione al debitore a permanere nella detenzione dell'immobile, ove previamente concessa, e renda necessario l'immediato sgombero dei locali;
17. **intervenga** alle udienze fissate dal Giudice dell'esecuzione;
18. **rappresenti** al Giudice dell'esecuzione ogni problematica inerente all'incarico conferitogli, evidenziando, in particolare, l'eventuale sussistenza di aiuti comunitari in favore dei debitori, al fine di richiedere all'ente erogatore di quantificare i contributi corrisposti agli stessi a decorrere dalla data della notifica del pignoramento e di versare i successivi in favore della procedura;
19. salvo che l'aggiudicatario definitivo non lo esenti con comunicazione scritta, da effettuarsi entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione, provveda ad intimare il rilascio dell'immobile al debitore esecutato che sia stato autorizzato a risiedervi e a all'eventuale occupante senza titolo o senza titolo opponibile alla procedura; in caso di inadempimento, il custode **renda** edotto il Tribunale per l'adozione dei provvedimenti necessari al rilascio e all'immissione dell'aggiudicatario nel possesso del bene;
20. **renda** trimestralmente a norma dell'art. 593 c.p.c. il conto della sua gestione evidenziando analiticamente ed in modo distinto per ogni singola unità immobiliare sotto la sua custodia: a) il saldo contabile della custodia; b) gli interessi eventualmente maturati nel periodo sulle somme depositate; c) le poste attive e quelle passive d) le attività compiute; e) le istanze proposte; f) sommariamente i provvedimenti ottenuti. Copia di ogni rendiconto dovrà essere inviata a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmissi, alle parti (creditori pignorante ed intervenuti, debitori), con espresso avviso che il medesimo si intenderà approvato, ai sensi del combinato disposto degli 560, 593 c.p.c. e 178 disp. att. c.p.c., ove non siano formulate osservazioni e/o contestazioni entro sette giorni dalle relative comunicazioni, delle quali dovrà essere fornita prova mediante deposito in cancelleria; ultimata la vendita ed eseguito il rilascio dell'immobile, il custode depositerà il rendiconto finale della gestione, la cui approvazione avverrà contestualmente a quella del piano di riparto;
21. al custode, a carico del creditore procedente o surrogante, viene liquidato un acconto sulle borsuali e sugli onorari di € 1.500,00 **onnicomprensivi**; sarà possibile, prima della conclusione della procedura, chiedere, a cadenza almeno annuale, il riconoscimento di ulteriori acconti, mentre il compenso sarà liquidato, a saldo, solo al momento della cessazione dell'incarico, previo deposito di apposita istanza;

¹ Il custode inviterà l'amministrazione condominiale a far pervenire presso il suo studio copia delle richieste di pagamento inviate al proprietario dell'immobile, dei verbali e delle delibere delle assemblee condominiali, nonché, di ogni ulteriore comunicazione afferente alla gestione del condominio.

22. a carico del creditore procedente o surrogante, precedentemente preventivate, sono, altresì, le spese per l'accesso forzoso, la messa in sicurezza e la liberazione coattiva dei cespiti staggiti;
23. in ogni fase della procedura, **prospetti** al Giudice dell'esecuzione l'opportunità di procedere alla revoca dell'incarico, ove il compendio pignorato risulti improduttivo, scarsamente produttivo o difficilmente collocabile sul mercato.

Salerno, li 15.1.2019

dott. Roberto Ricciardi

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it



TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

R.E. n. 155 / 2018

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

letti gli atti del procedimento;

preso atto, in particolare, dell'istanza di vendita formulata dal creditore procedente;

ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo dell'espropriazione forzata e, dunque, delle operazioni di vendita, le conclusioni della relazione dell'esperto in ordine sia all'individuazione degli immobili che alla stima del relativo valore di mercato;

ritenuto di disporre, ai sensi degli artt. 569 e 571 c.p.c., come riformati dal decreto legge n. 83/2015, convertito con modificazioni nella legge n. 132/2015, la vendita senza incanto del compendio pignorato, come descritto ed identificato nell'elaborato peritale redatto dall'esperto per la stima ed al prezzo ivi stabilito, risultando improbabile che la vendita con incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore dei beni, per come determinato a norma dell'art. 568 c.p.c.;

rilevato che la vendita con modalità telematica a norma del combinato disposto dal novellato art. 569, comma 4, e dall'art. 161 ter, disp. att., cod. proc. civ., è divenuta obbligatoria, a seguito dell'emanazione del decreto del ministro della giustizia, reso in data 5 dicembre 2017 e pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 7 in data 10 gennaio 2018, in conformità dell'art. 4, comma 3 bis, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, per tutte le vendite forzate dei beni immobili disposte dopo il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge 30 giugno 2016, n. 119;

ritenuto che la natura del bene staggito unitamente all'innovazione della vendita telematica potrebbe comportare il concreto rischio di disincentivare l'agevole svolgimento del processo espropriativo decretando pertanto un minor soddisfo di tutte le parti coinvolte;

ravvisato, dunque, il *periculum*, per il sollecito svolgimento della procedura esecutiva, di attuare, a seguito della piena funzionalità dei servizi del portale delle vendite pubbliche, la vendita con modalità telematiche come prevista dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, in vigore dal 4 maggio 2016, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119;

rilevato che l'elevato numero di procedimenti pendenti sul ruolo rende opportuno, ai fini di una più celere definizione degli stessi, delegare, a norma dell'art. 591 *bis* c.p.c., le operazioni di vendita della presente espropriazione forzata;

rilevato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 559, comma 4, c.p.c., come novellato dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, la sostituzione del debitore con un terzo quale custode giudiziario diviene automatica ed ineludibile conseguenza dell'ordinanza di fissazione delle modalità di vendita, onde

garantire la produttività e l'ottimale gestione del compendio pignorato nell'interesse dei creditori, fatta salva l'ipotesi in cui la custodia non risulti a tal fine utile;

considerato che, nel caso di specie, la natura e la destinazione del compendio pignorato, costituito da due unità abitative concesse in locazione, rendono proficua, nell'interesse dei creditori, la nomina di un custode giudiziario esterno, fermo restando l'obbligo per la debitrice di presentare il rendiconto a far data dal pignoramento, ai sensi degli artt. 560 e 593 c.p.c.;

delega l'espletamento delle operazioni di vendita ^{P.Q.M.} dott. Saverio Giordano, con studio in Salerno, a tal fine disponendo che:

1. il termine finale per il compimento delle attività delegate è fissato alla data del 15.1.2021¹; il professionista delegato è tenuto ad iniziare le operazioni relative alla delega immediatamente dopo aver ritirato il fascicolo processuale ed averne estratto copia;
2. il professionista delegato relaziona al giudice dell'esecuzione sullo stato di attuazione del mandato in maniera periodica e, comunque, almeno ogni sei mesi;
3. prima di ogni altra attività, il professionista delegato verifica la corrispondenza tra beni pignorati, beni periziati e beni delegati e controlla nuovamente la proprietà degli stessi – almeno nei limiti del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento – alla stregua delle risultanze della relazione dell'esperto e sulla base della documentazione in atti e, ove occorra, mediante la rinnovazione dei certificati ipocatastali; provvede, qualora i beni risultino di proprietà solo o anche in parte di terzi, ovvero appartengano al debitore esecutato per una quota inferiore o per un diritto reale diverso da quello oggetto del pignoramento, ovvero nel caso in cui risultino creditori iscritti ai quali sia stata omessa la notifica dell'avviso di cui all'art. 498 c.p.c., ad informarne il giudice dell'esecuzione;
4. il professionista delegato assume, a base della vendita, il valore dell'immobile per come determinato a norma dell'art. 568 c.p.c. nonché l'eventuale ripartizione in lotti prospettata nella relazione dell'esperto;
5. il professionista delegato provvede agli adempimenti pubblicitari previsti dagli artt. 570 e, quando occorre, 576, comma 2, c.p.c.;
6. il professionista delegato stabilisce ed avvisa che la presentazione delle offerte di acquisto e l'esame delle stesse avranno luogo presso il suo studio, quale risulta dagli atti del rispettivo Consiglio dell'Ordine, ovvero nel diverso luogo, previa comunicazione al giudice dell'esecuzione, stabilito nell'avviso di vendita (preferendo un'ubicazione nel circondario del Tribunale di Salerno);
7. il professionista delegato fissa i termini – non inferiori a novanta giorni e non superiori a centoventi giorni dall'accettazione dell'incarico – per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto ed esamina, stabilendo l'orario, le offerte presentate il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse;
8. il professionista delegato dà atto ed avvisa che: ciascun offerente, ai sensi dell'art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l'acquisto personalmente o a mezzo di

¹ Ordinariamente, ventiquattro mesi (da maggiorarsi delle sospensioni feriali, cui non soggiacciono i soli termini pubblicitari), salve richieste di proroga da presentare prima della scadenza.

procuratore legale, anche a norma dell'art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti; nell'ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all'art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando – nel luogo di cui al punto 6 – una dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l'offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta; detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell'offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest'ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità del medesimo e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione (ad es. procura speciale o certificato camerale); l'offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; in nessun caso sarà possibile trasferire l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta;

9. il professionista delegato dà atto ed avvisa che l'offerta è irrevocabile, salvo che siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta;

10. il professionista delegato dà atto ed avvisa che l'offerta non è efficace: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore di oltre un quarto al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e sopra riportato; 3) se l'offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato al medesimo professionista, in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;

11. il professionista delegato dà atto ed avvisa che l'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del medesimo professionista ricevente o da suo delegato *ad hoc*, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l'esame delle offerte;

12. il professionista delegato stabilisce che gli assegni per cauzione devono essere inseriti nella busta, che egli – o un suo delegato *ad hoc* – sigilla idoneamente al momento del deposito;

13. le buste saranno aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell'offerente o degli offerenti l'aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 572, commi 2 e 3,

c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull'offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l'applicazione dell'art. 573, commi 2 e 4, c.p.c.;

14. in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto e la prestazione della cauzione possono avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo bonifico, su conto bancario intestato alla procedura esecutiva, da accendersi presso il "Monte dei Paschi di Siena S.p.A." – filiale di Salerno, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire. Ai sensi dell'art. 173 *quinquies* disp. att. c.p.c., è consentita la prestazione della cauzione anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari disciplinati dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La fideiussione è rilasciata in favore della procedura esecutiva ed è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. In ogni caso, l'offerente deve comunicare, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 571 c.p.c..

15. il professionista delegato dà atto ed avvisa che le spese del trasferimento (registrazione, trascrizione, voltura catastale), da versarsi, nella misura e secondo le modalità dal medesimo indicate nell'avviso di gara (tra il 15 e il 20%) , al momento del deposito della differenza del prezzo di aggiudicazione, cadono a carico dell'aggiudicatario, sui cui incombono anche i costi per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sui beni e quelli occorrenti alla materiale liberazione dell'immobile da parte del custode giudiziario;

16. il professionista delegato, a seguito dell'aggiudica, **determina**, tenendo presente le agevolazioni fiscali di cui usufruisce l'acquirente nonché il regime fiscale del debitore, la misura delle spese di trasferimento da versarsi contestualmente al versamento del saldo prezzo; il delegato, provvede, una volta terminati gli adempimenti fiscali e prelevato il proprio compenso, a restituire, senza chiedere autorizzazione all'Ufficio, le somme in eccedenza versate dall'aggiudicatario a titolo di spese;

17. il professionista delegato avvisa che ciascun interessato potrà presentare un'offerta minima di acquisto inferiore al prezzo base, purché in misura non eccedente ¼ dello stesso;

18. il delegato avvisa che: gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall'esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. **Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;**

19. il professionista delegato provvede a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina prevista dall'art. 583 c.p.c. ed assume, ai sensi dell'art. 590 c.p.c., determinazioni sulle eventuali istanze di assegnazione, chiedendo, ove ritenuto opportuno, indicazioni al giudice dell'esecuzione;
20. se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il professionista è sin d'ora autorizzato a fissare successivi tre tentativi di vendita senza incanto alle condizioni e al prezzo già determinati o, qualora dal medesimo ritenuto opportuno, a stabilire nuove condizioni di vendita o a ridurre fino al 10% il precedente prezzo di gara, in tal caso provvedendo, a norma degli artt. 591, commi 2 e 3, e 569, comma 3, ad assegnare un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta entro cui possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c.; per le ulteriori, eventuali rifissazioni, il professionista delegato chiederà indicazioni al giudice dell'esecuzione;
21. in ogni caso, il professionista delegato provvede alla fissazione dell'ulteriore vendita nell'ipotesi prevista dall'art. 587 c.p.c., comunicando la circostanza al giudice dell'esecuzione per i conseguenti provvedimenti, ed in ordine versamento del prezzo nell'ipotesi di cui all'art. 585, comma 2, c.p.c., chiedendo, ove ritenuto opportuno, indicazioni al giudice dell'esecuzione;
22. in ogni caso, il professionista delegato provvede ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 508 c.p.c., chiedendo, ove ritenuto opportuno, indicazioni al giudice dell'esecuzione;
23. disposta l'aggiudicazione, il delegato deposita l'importo della cauzione e poi del saldo prezzo su di un libretto di deposito postale o bancario nominativo, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, presso un istituto di credito, da individuarsi secondo le condizioni contrattuali più favorevoli alla procedura ed in modo da garantire una sistematica rotazione o turnazione (in alternativa, il versamento della differenza del prezzo può avvenire mediante l'accredito, tramite bonifico, su conto bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso presso il "Monte dei Paschi di Siena S.p.A." – filiale di Salerno, ex art. 173 *quinquies* disp. att. c.p.c.);
24. il professionista delegato provvede alla deliberazione sulle offerte di acquisto senza incanto redigendo verbale delle relative operazioni, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali la vendita si svolge, le generalità degli offerenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione con l'identificazione dell'aggiudicatario; il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'art. 579, comma 2, c.p.c.;
25. il professionista delegato fissa il termine perentorio per il versamento del saldo del prezzo in centoventi giorni dalla data dell'aggiudicazione; il professionista delegato cura che le somme versate dall'aggiudicatario siano depositate sul corrispondente libretto di deposito già acceso (in alternativa, mediante l'accredito, tramite bonifico, su conto bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso presso il "Monte dei Paschi di Siena S.p.A." – filiale di Salerno, ex art. 179 *quinquies* disp. att. c.p.c.); qualora il procedimento si basi su credito fondiario, al versamento su libretto sarà sostituito, ai sensi dell'art. 41, comma 4, D.Lgs. 1.9.93 n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato in via ipotecaria e previa precisazione del medesimo entro il termine di giorni trenta dall'aggiudicazione definitiva, con detrazione di un eventuale

accantonamento per spese di procedura, nella misura che sarà indicata dal professionista delegato (tra il 15 e il 20%); il delegato riceve le istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 41 t.u.b. comma 4, D.Lgs. 1.9.93 n. 385 e provvede a quantificare, sul capitale, la somma, ricavata dalla vendita, da attribuire al creditore ipotecario di primo grado;

26. il professionista delegato provvede alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso alle pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 c.p.c.; a questo riguardo precisandosi fin d'ora che gli importi occorrenti – borsuali e compensi – saranno a carico dell'aggiudicatario; e dato atto che il professionista delegato o il cancelliere, in virtù e in pendenza della delega, ha facoltà di rilasciare e presentare ai Pubblici Uffici competenti, tra cui ad es. alla Conservatoria dei RR.II. o Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, la copia autenticata e quella esecutiva del decreto di trasferimento necessaria per gli adempimenti successivi;

27. avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, comma 2, c.p.c., il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione – nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori vendite ai sensi dell'art. 591 c.p.c. – il fascicolo, allegando al decreto, se previsto dalla legge, il vigente certificato di destinazione urbanistica dell'immobile;

28. il professionista delegato redige l'avviso di vendita applicando le norme del codice di rito e le relative disposizioni di attuazione, tra cui l'art. 173 *quater*;

29. il professionista delegato comunica l'avviso di cui al capo precedente ai creditori costituiti nonché ai creditori iscritti non intervenuti almeno trenta giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto;

30. il professionista delegato, nel redigere l'avviso previsto dall'art. 570 c.p.c., specifica – tra l'altro – che tutte le attività, che, a norma degli artt. 571 e segg. c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal delegato presso il suo studio ovvero nel luogo di cui al capo 6 del presente provvedimento;

31. nell'avviso, comunque omesse le generalità del debitore, il professionista delegato specifica le date, il prezzo base e l'offerta minima nonché tutte le altre circostanze di cui sopra;

32. *nel medesimo avviso il professionista delegato inserisce l'indicazione della possibilità, per i partecipanti alle aste, di ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al c.d. protocollo ABI per la concessione di mutui agli aggiudicatari;*

33. *nel medesimo avviso, il professionista delegato avverte della possibilità di conseguire, presso il suo studio o presso il sito internet dell'ABI, l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa per il Tribunale di Salerno;*

34. *nel medesimo avviso, il professionista invita a contattare direttamente le sedi delle agenzie o filiali incaricate dalle banche stesse, delle quali sarà disponibile anche il recapito telefonico, sempre presso il professionista o presso il sito internet dell'ABI;*

35. quanto alla pubblicità in funzione della vendita, l'avviso di cui ai capi 28 e seguenti del presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul portale delle vendite pubbliche a cura della società **"Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A."**, quale soggetto legittimato agli adempimenti pubblicitari, **almeno cinquanta giorni prima del termine per la presentazione delle offerte.** A tal fine, "Aste Giudiziarie Inlinea Spa" dovrà essere censita sul registro di cancelleria, come ausiliario per lo svolgimento della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, con incarico di delegato agli adempimenti propedeutici alla vendita sul Sicic Esecuzioni. **Sarà obbligo del professionista delegato** provvedere al pagamento del contributo di pubblicazione previsto per la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche ex art. 18 bis del D.P.R. n. 115/2002, **da effettuarsi sul portale dei servizi telematici <https://pst.giustizia.it>.** Il pagamento del contributo di pubblicazione non sarà dovuto solo se tutti i creditori costituiti hanno diritto all'ammissione al gratuito patrocinio, per cui il delegato sarà tenuto a fornire alla società il relativo provvedimento autorizzativo. **Gli adempimenti pubblicitari di cui al presente punto ed ai punti 35, 36, 37 e 38 saranno richiesti a cura del professionista delegato ad "Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A"., fornendo alla Società l'avviso di vendita e la ricevuta in formato xml.p7m attestante l'avvenuto pagamento del contributo di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche** (od in alternativa il provvedimento di autorizzazione al gratuito patrocinio), **almeno sessanta giorni prima del termine di presentazione delle offerte;**

36. sempre quanto alla pubblicità in funzione della vendita, dell'avviso e della relazione dell'esperto va data diffusione, a cura del professionista delegato, **sul sito internet www.astegiudiziarie.it,** *almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte;*

37. sempre quanto alla pubblicità in funzione della vendita, di un estratto dell'avviso va data divulgazione, a cura del professionista, *almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte,* su un **quotidiano di informazione** a diffusione locale, a scelta del medesimo delegato, qualora non sia stata espressa alcuna indicazione da parte del procedente;

38. sempre quanto alla pubblicità in funzione della vendita, il professionista delegato, ove ritenuto opportuno, è autorizzato a rendere noto l'avviso di cui ai capi 28 e seguenti del presente provvedimento mediante affissione muraria, da effettuarsi nei comuni di Salerno e di ubicazione degli immobili, *almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte;*

39. inoltre, il professionista delegato è autorizzato all'ulteriore forma di pubblicità eventualmente richiesta dal creditore procedente o surrogante, da eseguirsi *almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte;*

40. la prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa va acclusa al più presto al fascicolo del professionista delegato;

41. si dichiara non necessaria, ai fini dell'esperibilità della vendita, la prova delle ulteriori pubblicità di cui ai capi 37 e 38;

42. le forme di pubblicità sopra indicate si applicano anche per le nuove vendite rifissate ai sensi dell'art. 591 c.p.c.;
43. se la vendita ha avuto esito negativo e sono pervenute nei termini di legge istanze di assegnazione, non inferiori al prezzo base d'asta, a norma degli art. 505, 506, 573, 588 e 589 c.p.c., il delegato concede un termine al creditore assegnatario per versare le somme, oltre le spese, che in caso di esito fruttuoso della vendita verrebbero attribuite alle altre parti del processo espropriativo;
44. una volta emesso il decreto di trasferimento relativo ad uno dei lotti in vendita, il professionista delegato procede alla formazione del progetto di distribuzione delle somme ricavate, a meno che il prezzo realizzato non sia inferiore ad euro 50.000,00 (da applicarsi solo in caso di pluralità di beni);
45. a tal fine, il professionista delegato assegna ai creditori un termine, non inferiore a venti e non superiore a quarantacinque giorni, per far pervenire presso il suo studio – o in altro luogo da lui indicato – le dichiarazioni di credito, i titoli in originale (o copia autentica) e le note delle spese sostenute; quindi, nei 30 giorni successivi, redige il progetto di distribuzione secondo le norme in tema di cause di prelazione ed i principi della graduazione e della proporzionalità;
46. il professionista delegato provvede al calcolo dei compensi difensivi del creditore pignorante o surrogante, applicando i parametri massimi stabiliti dall'artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e al punto 18 dell'allegata tabella e collocandoli in prededuzione ai sensi dell'art. 2770 c.c., e dei compensi difensivi dei creditori intervenuti, applicando i parametri medi stabiliti dall'artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e al punto 18 dell'allegata tabella, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., previa richiesta del difensore, qualora i crediti per cui procedono vengono soddisfatti, anche solo parzialmente, nel progetto di distribuzione. Provvede, altresì, ad attribuire un compenso, con grado privilegiato ai sensi dell'art. 2770 c.c., per procedimenti giurisdizionali espletati da un creditore che abbiano giovato alla massa dei creditori del processo esecutivo o che comunque abbiano consentito la liquidazione dei beni da cui si è ricavata la massa da ripartire. Il delegato prima del deposito della bozza del progetto di distribuzione sottopone il calcolo degli onorari al giudice per la ratifica;
47. il professionista delegato deposita il progetto di distribuzione in cancelleria, affinché il giudice dell'esecuzione, apportate le eventuali variazioni, fissi l'udienza per la discussione e l'approvazione del medesimo, disponendone la trasmissione alle parti a cura del delegato entro un determinato termine; in caso di approvazione del piano di riparto o, comunque, di dichiarazione di relativa esecutività, il professionista delegato provvederà a darvi attuazione, effettuando i pagamenti;
48. il professionista delegato è autorizzato, ove alla data fissata per la celebrazione della vendita questa non abbia luogo per qualunque motivo, ad applicare immediatamente – e cioè in quella stessa sede – l'articolo 591 c.p.c., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto provvedendo anche, se del caso, a disporre l'amministrazione giudiziaria;
49. in nessun caso il professionista delegato sospende o ritarda le operazioni su invito o richiesta di parte e senza previa espressa disposizione in tal senso del giudice delegante;
50. si determina e liquida, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del Decreto del Ministro della Giustizia 15.10.2015 n. 227, l'anticipo da corrispondersi al professionista delegato in ragione di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), quale acconto sulle spese di pubblicità, **da versarsi da parte del creditore procedente o surrogante, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente**

ordinanza e salvi ulteriori acconti, a richiesta del professionista delegato, in caso di rifissazione delle vendite o di insufficienza del precedente acconto; fin d'ora prevedendosi che il professionista delegato versi le suddette somme su un conto corrente intestato al processo esecutivo ed emetta **nota spese** soltanto al momento dell'effettivo pagamento; qualora vi sia attivo proveniente dalla gestione dei cespiti staggiti e lo stesso sia sufficiente per il pagamento degli adempimenti pubblicitari, il delegato è sin d'ora autorizzato a prelevare dal libretto di deposito o conto corrente bancario aperto dal custode giudiziario le somme occorrenti per far fronte alle spese di pubblicità senza richiedere l'acconto (o ulteriore acconto) come sopra determinato;

51. provveda, dunque, per il versamento, del fondo spese liquidato al punto 50 o del ricavato della vendita, ad accendere presso un istituto di credito, da individuare in ragione delle condizioni contrattuali più favorevoli alla massa ed in modo da assicurare, ove possibile, un sistema di rotazione e/o turnazione tra diverse banche, apposito conto corrente o libretto di deposito intestato alla procedura esecutiva e vincolato disgiuntamente al suo ed all'ordine del Giudice dell'Esecuzione;

52. in caso di mancato versamento del "***fondo spese***" da parte del creditore procedente o surrogante entro il termine di sessanta giorni il professionista delegato è autorizzato a richiedere lo stesso ai creditori intervenuti che sono tenuti a versarlo entro il termine di trenta giorni dalla richiesta; inutilmente trascorso detto termine il delegato provvederà a sospendere le operazioni di vendita;

53. **in caso di omesso versamento dell'anticipo, di mancanza di attivo ricavato dalla gestione dei beni pignorati e di omessa dichiarazione esplicita di rinuncia, il professionista delegato arresta le operazioni di vendita e provvede a relazionare immediatamente il giudice dell'esecuzione affinché applichi i provvedimenti di cui agli artt. 630 e 631 bis c.p.c.;**

54. il professionista delegato provvede al più presto al ritiro dell'intero fascicolo di ufficio, anche a mezzo di persona da lui delegata e comunque dietro rilascio di adeguata ricevuta, al fine di estrarne copia per restituire entro i successivi dieci giorni l'originale in cancelleria (è possibile che il professionista delegato trattenga l'originale del solo elaborato peritale, purché provveda a depositarne in cancelleria una copia, anche per il tramite dell'esperto);

55. nelle more, in cancelleria devono essere trattenuti, in copia, soltanto la nota di trascrizione, l'elenco degli interventi e l'originale della comunicazione del presente provvedimento, in uno ad elenco degli indirizzi delle parti;

56. il professionista delegato deve comunicare ai creditori date e luoghi delle vendite nonché gli orari ed il luogo in cui saranno consultabili, per loro, l'intero fascicolo e, a partire da quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto, per tutto il pubblico dei potenziali interessati, la relazione dell'esperto;

dispone la sostituzione del debitore, nell'attività di custodia giudiziaria del compendio immobiliare oggetto della presente procedura esecutiva, con dott. Vincenzo Guicchi, con studio in Solera, il cui incarico è analiticamente descritto con separato provvedimento;

ordina alla debitrice la presentazione del conto di gestione, a far data dalla notifica del pignoramento, entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente

ordinanza, avvertendo sin d'ora che, in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, l'omissione sarà valutata ai fini dell'eventuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per i reati configurabili nella fattispecie;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al professionista delegato e al custode giudiziario, che dovranno far pervenire la dichiarazione di accettazione dell'incarico entro cinque giorni dal ricevimento dell'avviso.

Salerno, li 15.1.2019

Il Giudice dell'Esecuzione
dott. Roberto Ricciardi

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it